

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEL
GRUPPO LES ITALIANO ONLUS**

AGENZIA STELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DROMA Territoriale di Roma 1 Trastevere	N. 6830 Serie 3 Data 23/06/15	REGISTRATO CON EURO PRESENTE IL DIRIGENTE
--	--	---

Il giorno 9 del mese di maggio dell'anno 2015 in Torino, presso l'Aula Mosso dell'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Neuroscienze, in Corso Massimo D'Azeglio 50, alle ore 16,00, si è tenuta, debitamente convocata, l'assemblea dei soci del Gruppo LES Italiano ONLUS, in seduta straordinaria, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) trasferimento sede legale da Piacenza, via Arbotori 14, a Roma, via dei Monti Tiburtini 558;
- 2) approvazione modifiche Statuto.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Gruppo LES Italiano ONLUS, la Signora Augusta Canzona, la quale dichiara e chiede darsi atto che l'Assemblea dell'Associazione qui riunita in seduta straordinaria è stata convocata regolarmente in 2ª convocazione per questo giorno, ora e luogo, con l'ordine del giorno sopra riportato e, dunque, è validamente costituita ed atta a deliberare.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Luana Maurotti, che accetta, e illustra i motivi che hanno portato a proporre le modifiche dello Statuto.

Spiega all'Assemblea che Il Gruppo LES Italiano, nato a Piacenza nel 1987, in seguito alla legge quadro sul volontariato n. 266/1991, è diventato una ONLUS e successivamente è stato iscritto nel Registro Regionale del Volontariato dell'Emilia Romagna. Nel 2007, conseguentemente allo spostamento della Presidenza in Liguria, è stata trasferita soltanto la sede operativa mentre la sede legale è stata mantenuta a Piacenza, dove si trova a tutt'oggi, con mantenimento dell'iscrizione nel Registro Regionale del Volontariato dell'Emilia Romagna.

In seguito al trasferimento della Presidenza nonché della sede operativa da Sestri Levante (GE) a Roma nell'ottobre 2013, il Consiglio Direttivo ha convenuto sull'opportunità di proporre all'Assemblea di spostare anche la sede legale del Gruppo LES Italiano a Roma, con conseguente iscrizione dell'Associazione nel Registro Regionale del Volontariato del Lazio. A tal fine si rende necessario un adeguamento dell'attuale Statuto del Gruppo LES (composto di 15 articoli) a quello richiesto dalla Regione Lazio composto di 23 articoli.

I cambiamenti da apportare allo Statuto riguardano la variazione di indirizzo della sede legale dell'Associazione e le modifiche di alcuni punti relativi alla durata dell'Associazione, alla perdita della qualità di associato e alla convocazione dell'assemblea degli associati. Il Presidente da lettura all'Assemblea dei punti degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche se approvate.

Art. 2 (nuovo Statuto) - sostituisce il Punto 1 dell'art. 1 dello Statuto in vigore
Sede

1. L'Associazione ha sede attualmente in Roma, via dei Monti Tiburtini 558, CAP 00157. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Consiglio Direttivo.

Art. 3 (nuovo Statuto) - sostituisce il Punto 3 dell'art. 1 dello Statuto in vigore

Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 7 (nuovo Statuto) - sostituisce la lettera a) del punto 6 dell'art. 5 dello Statuto in vigore

Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- *Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.*

Art. 10 (nuovo Statuto) - sostituisce parte dell'art. 8 dello Statuto in vigore

Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Dopo ampia ed approfondita discussione l'Assemblea all'unanimità approva i cambiamenti proposti e lo Statuto come sopra modificato (allegato al presente atto sotto la lettera A).

Il Presidente propone all'Assemblea di deliberare in merito all'iscrizione nel Registro Regionale del Volontariato del Lazio. Dopo breve discussione, all'unanimità l'Assemblea delibera di richiedere l'iscrizione del Gruppo LES Italiano nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato del Lazio. L'Assemblea delibera, altresì, di richiedere la registrazione del presente atto e dell'allegato Statuto in esenzione ai sensi dell'articolo 8 della legge 266/91.

Non essendovi altri punti sui quali deliberare, il Presidente, alle ore 17,30 scioglie l'Assemblea, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

Augusta Canzona

Luana Maurotti

Allegato:

A. - Nuovo Statuto Gruppo LES Italiano ONLUS



STATUTO

TITOLO I

Art. 1 Costituzione

1. E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata **"GRUPPO ITALIANO PER LA LOTTA CONTRO IL LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO ONLUS"**, (enunciabile brevemente GRUPPO LES ITALIANO - ONLUS)", qui di seguito detta "Associazione".

2. L'Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto e con fini di solidarietà, ed in particolare quale organizzazione di volontariato che agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, della legislazione regionale in materia di volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede attualmente in Roma, via dei Monti Tiburtini 558, CAP 00157. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Consiglio Direttivo.

2. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II

Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni degli associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.

2. L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali di volontariato attivo ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale.

L'Associazione in particolare si prefigge le seguenti finalità: svolge un'attività di assistenza sociale e socioassistenziale, tesa a sensibilizzare l'opinione pubblica e le Istituzioni e a migliorare l'informazione sulla malattia del Lupus Eritematoso Sistemico.

Per la realizzazione dei propri scopi che hanno valenza collettiva, l'Associazione si propone di agire:

a) nei confronti degli organismi a cui compete il controllo della sanità pubblica, perché vengano attuati:

- una migliore conoscenza e prevenzione della malattia che è provocata da una disregolazione del sistema immunitario per cause ancora sconosciute. Il LES è una malattia ad andamento cronico ed invalidante e colpisce con maggior frequenza soggetti di sesso femminile in età fertile; in questi soggetti possono essere interessati organi ed apparati diversi, con lesioni di differente gravità, in

alcuni casi irreversibili. La malattia, se non riconosciuta in tempo ed adeguatamente trattata, può essere causa di aborti ripetuti (poliabortività), con conseguente difficoltà alla procreazione;

- il riconoscimento del L.E.S. come malattia sociale;

- opportune provvidenze a favore dei malati come: agevolazioni ed esenzioni economiche per la partecipazione alla spesa sanitaria nazionale, poiché la malattia potendo colpire organi ed apparati diversi è diagnosticabile e controllabile solo attraverso l'esecuzione di una vasta gamma di esami clinici, di laboratorio e strumentali, ed è trattata con terapie che comprendono spesso gruppi di farmaci diversi;

b) nei confronti degli organismi istituzionali (quali ad esempio Ospedali, Centri di Ricerca ecc.):

- la diffusione di Centri per l'assistenza dei malati di LES, in rapporto alle necessità della popolazione delle varie regioni;

- favorire la formazione e l'aggiornamento di personale sanitario qualificato per una precoce diagnosi e più tempestiva terapia affinché la malattia non causi effetti invalidanti con conseguente elevato costo sociale;

c) nei confronti delle persone affette dalla malattia:

- offrire una assistenza morale e psicologica che permetta più sicuri e consapevoli orientamenti fra i mille problemi quotidiani e burocratici, promuova solidarietà fra i pazienti, migliori i rapporti umani, indispensabili nei momenti più difficili della malattia, che può essere causa di psicosi e depressioni;

- favorire incontri fra i malati con medici e personale sanitario qualificati per un migliore scambio di comunicazione e informazioni;

- per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale delle prestazioni gratuite fornite dagli associati.

3. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità. L'Associazione potrà svolgere, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste per le organizzazioni di volontariato, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fidejussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.

4. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altri enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

TITOLO III

Art. 5 Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che siano mosse da spirito di solidarietà.

2. Sono associati coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su apposita domanda, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo, contribuiscano alle attività dell'Associazione e verseranno la quota sociale annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

3. La quota annuale a carico degli associati non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato.

4. Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori

non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati e partecipare alle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto e di partecipare alle Assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
5. Gli associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
6. Non è ammesso per gli associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- Decesso.
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

TITOLO IV

Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale);
- e) i Probiviri (eventuali).

2. Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale.

3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

4. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e dell'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- e) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
- b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso pubblicato sul Bollettino Icaro o spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax, email o sms, da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Le modifiche statutarie sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. L'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. E' composto da un minimo di tre ad un massimo di 15 a cui si aggiungono i Presidenti delle eventuali sezioni regionali/interregionali, membri scelti fra gli associati.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.
4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con l'esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 13 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
 - a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
 - b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
 - c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;

- d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- f) indire adunanze, convegni, ecc.;
- g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- j) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta (ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 266/91);
- k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
- l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 14 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax, email o sms, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 15 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Al Presidente in particolare compete:
- a) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni

finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti; per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

5. Il Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere, affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

2. Al Segretario compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.

3. Al Tesoriere spetta il compito di:

- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 17 Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. I Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea, qualora l'Assemblea stessa lo ritenga opportuno, in numero di tre e durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza.

2. Il Collegio dei Revisori elegge al proprio interno un Presidente.

3. Ai Revisori spetta:

- a) il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione;
- b) sovrintendere e sorvegliare la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme cui l'Associazione è tenuta, ivi comprese quelle dettate dal presente Statuto;
- c) redigere la relazione ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo da presentare all'Assemblea.

Art. 18 I Probiviri

L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un Collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni, a cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

Art. 19 Sezioni Regionali

1) L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, potrà costituire delle Sezioni Regionali e/o Interregionali.

Tali Sezioni utilizzeranno lo stesso nome dell'Associazione di cui all'art. 1, paragrafo 1) del presente Statuto, seguito dall'indicazione della Regione o delle Regioni ove sarà ubicata la sede "di appartenenza".

2) Finalità e obiettivi delle costituenti Sezioni Regionali e Interregionali saranno i medesimi dell'Associazione nazionale.

3) Saranno membri della Sezione tutti i soci operanti nel territorio. Prima della costituzione lo statuto della sezione regionale e/o interregionale, elaborato sulla traccia del presente, dovrà essere approvato dal Consiglio direttivo.

4) L'autonomia d'azione delle costituenti Sezioni Regionali e/o Interregionali riguarderà tutte le attività di carattere locale sia interne che esterne. La Sezione Regionale e/o Interregionale dovrà comunque portare a conoscenza del Consiglio Direttivo e del Presidente le attività e le iniziative di rilievo che intenderà promuovere e ciò mediante l'invio di relazioni periodiche. Il Consiglio Direttivo potrà assegnare ad una Sezione Regionale e/o Interregionale il compito di organizzare iniziative o riunioni di carattere nazionale.

5) Il Consiglio Direttivo e il Presidente hanno il compito di vigilare affinché le Sezioni Regionali e/o Interregionali attuino e perseguano le finalità associative e le direttive associative nazionali. Qualora ciò non avvenisse, il Consiglio Direttivo ed il Presidente hanno il dovere di intervenire al fine di garantire il perseguimento delle suddette finalità associative anche con provvedimenti disciplinari, che possono arrivare fino allo scioglimento della Sezione Regionale e/o Interregionale medesima.

6) Le Sezioni Regionali e/o Interregionali eleggeranno al proprio interno, secondo statuto, un proprio Presidente che diventerà membro del Consiglio Direttivo a tutti gli effetti e legale rappresentante della Sezione Regionale e/o Interregionale.

7) Per garantire l'autosostenibilità delle iniziative promosse dalle Sezioni Regionali e/o Interregionali, il Consiglio Direttivo assegnerà il 50% delle quote associative provenienti dalla Regione o dalle Regioni nonché, in accordo con le stesse, parte dei fondi raccolti localmente dalle Sezioni Regionali e/o Interregionali.

TITOLO V

Art. 20 Risorse economiche

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi dei privati;
- c) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- g) donazioni e lasciti testamentari;
- e) entrate derivanti dalle rendite patrimoniali.

Art. 21 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei Revisori, qualora nominati.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

TITOLO VI

Art. 22 Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altre organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore ai sensi dell'art. 5 comma 4 legge 266/91.

TITOLO VII

Art. 23 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, delle leggi in materia di volontariato e delle altre leggi in materia di associazioni senza fini di lucro.